



Comunità Montana di Valle Trompia

RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE SULLA VIABILITA' INTERVALLIVA RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA – ANNO 2019

Progetto Esecutivo


Il Responsabile unico del Procedimento

(Arch. Fabrizio Veronesi)

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Fabrizio VERONESI

Il Progettista



I Collaboratori

(Geom. Giuseppe Mansini
Geom. Luca Fabbri
Geom. Gianni Galesi)

File : "Incidentalità.dwg"

Data : ottobre 2019

Scala: -

Comuni interessati : Bovezzo, Nave, Pezzaze, Polaveno,
Villa Carcina, Tavernole s/M

Oggetto :

**SCHEMA DI CONTRATTO
INTERVENTO COMUNE DI PEZZAZE**

Comunità Montana di Valle Trompia - C.F. 83001710173 Via Matteotti 327, 25063 Gardone Val Trompia (Bs)
Tel. 030-833741 Fax 030-8910999 email:protocollo@pec.cm.valletrompia.it - www.cm.valletrompia.it

Disegno di proprietà della Comunità Montana di Valle Trompia - riproduzione vietata senza autorizzazione

9

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA MONTANA DI VALLE TROMPIA

Via Matteotti n. 327 - 25063 Gardone Val Trompia (Bs)

Tel. (030) 833741 - Fax (030) 8910999 Cod. Fisc. 83001710173

=====

LAVORI DI: *"Riduzione dell'incidentalità stradale sulla viabilità intervalliva raggruppamento di comuni della Valle Trompia - comune di Pezzaze"*

CUP: F87H1900380005 CIG:

=====

In nome della legge

La presente scrittura privata viene stipulata l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
nella residenza della Comunità Montana,
tra

a) Arch. Nadia Tommasi, nata a Brescia (BS) il 27.03.1969 in qualità di Responsabile Area Tecnica del comune di Tavernole sul Mella, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Tavernole sul Mella, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 83001210174;

b) _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ . con sede in _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di viabilità intervalliva con valenza sovracomunale – comune di Pezzaze"* per l'importo complessivo, di € 110.000,00 di cui € 76.500,00 a base d'asta, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 31.500,00 per somme a disposizione.

a) che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ è stato conferito all'impresa _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____ mediante procedura

negoziata, l'appalto dei citati lavori per un importo complessivo di € al netto del ribasso d'asta pari a € %

- b) che all'atto dell'offerta l'impresa ha dichiarato di voler subappaltare.
- c) che dette opere potranno essere subappaltate previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 18.4.2006, n. 50 e s.m.i. e nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
- d) che sono state eseguite le verifiche relative ai requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) La predetta narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata;
- 2) Il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Nadia Tommasi conferisce alla ditta conferito all'impresa , per essa, al sig. che accetta, l'appalto dei lavori sopracitati per il prezzo netto di €. di cui € per lavori ed € per oneri per la sicurezza. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
La contabilità dei costi e degli oneri per la sicurezza sarà eseguita in percentuale di avanzamento su ciascuna voce a corpo.
- 3) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i

prezzi unitari dell'elenco di cui sopra sono vincolanti, fatto salvo quanto previsto per le perizie suppletive e di variante.

4) Tutta la documentazione indicata al precedente punto 3) è da considerare parte integrante del presente atto e si intende allegata allo stesso anche se non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante. In ogni caso fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma;
- I lavori oggetto del presente atto verranno consegnati a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari € 00 ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, e tutte le altre penali stabilite dal medesimo articolo;

6) Eventuali sospensioni dei lavori o proroghe del termine fissato per l'ultimazione degli stessi possono essere concesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto, nonché dai Titoli VIII e IX del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. Qualora, per cause non imputabili

all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti. Si considerano comprese negli oneri e nei costi della sicurezza le spese necessari per la realizzazione delle piste di accesso alle aree di cantiere.

- 7) Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

- 8) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

- 9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. di € stipulata in data , rilasciata dalla , , secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art.113 del d.lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e dell'art.123 del DPR 207/2010. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 3 dell'art.113 del d.lgs n.163/06 e ss.mm.ii..

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a cose e/o persone di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con polizza numero in data rilasciata dalla per un massimale di euro 500.000,00 per sinistro.

- 10) l'impresa appaltatrice, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere, depositerà prima dell'inizio lavori presso la stazione appaltante:
- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 4).

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui alla lett. a) e b) del presente punto, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tenuto conto che il Committente nell'elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente contratto ha valutato i rischi ed ha indicato le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze l'appaltatore comunque si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e delle presenti disposizioni da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;

- 11) L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere all'Amministrazione della Comunità Montana e al direttore dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se previsto, assicurativi e antinfortunistici.
- 12) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza alcun pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 13) In caso di inottemperanza, anche da parte di eventuali subappaltatori, degli obblighi testé precisati o di ogni altro obbligo in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di crediti insufficienti allo scopo si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alcuna, né il titolo a risarcimento danni.

- 14) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
- 15) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. Sono poste altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto.

Si dichiara che il corrispettivo del presente atto è soggetto ad IVA.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata. A tal fine ha trasmesso alla Comunità gli estremi identificativi dei conti corrente nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- L'impresa appaltatrice si impegna:

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere alla Comunità elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- *ad informare immediatamente la Comunità Montana e la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.*

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora la Comunità Montana dichiara di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa;

Il Rappresentante della stazione appaltante

()

L'appaltatore

()